



## COMUNE DI CENTOLA

Via T. Tasso - Prov. di SALERNO • C.A.P. 84051 • Tel. 0974-370711 • Fax 0974-370741  
 PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

**REGOLAMENTO DETENZIONE DI CANI ED ANIMALI D'AFFEZIONE**

## INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	
Art. 1	Oggetto
Art. 2	Principi generali
Art. 3	Detenzione all'interno di abitazione e di aree private
Art. 4	Obblighi e divieti vari per cani, gatti ed altri animali di affezione
Art. 5	Buona tenuta degli animali (cani ed altri animali di affezione)
TITOLO II - DISCIPLINA PER CANI	
Art. 6	Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento
Art. 7	Obbligo di guinzaglio e di museruola
Art. 8	Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
Art. 9	Tutela del patrimonio pubblico e privato
Art. 10	Aree riservate per cani
Art. 11	Accesso negli esercizi pubblici
Art. 12	Obblighi in caso di fuga o di scomparsa
Art. 13	Divieto di abbandono
Art. 14	Canì randagi
Art. 15	Tutela dall'aggressività dei cani
Art. 16	Somministrazione di cibo ai cani e gatti
Art. 17	Obbligo di copertura assicurativa cani pericolosi
TITOLO III - DISCIPLINA PER GATTI	
Art. 18	Gatti liberi
Art. 19	Compiti dei/le gattai/ie
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE	
Art. 20	Disposizioni transitorie
Art. 21	Sanzioni
Art. 22	Entrata in vigore

## TITOLO I - NORME GENERALI

## Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica ed altri animali di affezione, e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali, disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente, prevenendo comportamenti scorretti del proprietario-detentore-accompagnatore dei detti animali nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.

Sono altri animali di affezione, ai fini del presente regolamento, oltre cani e gatti, gli animali capaci, per caratteristiche etologiche, di instaurare un rapporto affettivo con gli umani, in quanto è in grado di scambiare sensazioni di tipo affettivo con uno o più "padroni-custodi" ed in particolare:

- uccelli di piccola taglia (canarini, cardellini, cocorite, o uccellini similari) chiusi in gabbia, in non più di 5 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli;
- uccelli di media taglia (pappagalli, piccioni, tortore, uccelli similari come dimensione) chiusi in gabbia, in non più di 4 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli;
- animali di affezione diversi da cani e gatti (conigli, criceti, e similari come dimensione) purchè di piccola taglia comunque limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia.

In ogni caso i proprietari o detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure di profilassi atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione delle zoonosi e di altre malattie.

Il Comune di CENTOLA:

- condanna e persegue ogni manifestazione di crudeltà e maltrattamento verso gli animali;
- riconosce alle specie animali non umane il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
- promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale;
- promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste;
- valorizza la cultura animalista ed incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Il Comune collabora con lo Stato che, in base alla L. 281/91 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia ed alla protezione civile, nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti.

### **Art. 2 - Principi generali**

Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico o di altri animali di affezione è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:

- impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
- rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
- assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
- consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.

Il proprietario od il detentore è responsabile dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso.

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.

Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e sia su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite.

Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani ed altri animali di affezione non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

### **Art. 3 - Detenzione degli animali all'interno di abitazione e di aree private**

I cani, e gli altri animali di affezione, devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per più di tre ore giornaliere o di isolarli in cantina.

Se tenuti in area aperta, adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto. I cani, all'interno di dette aree, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a ml 5 metri, oppure di 3 metri se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche.

In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio, adeguato alla razza ed alla mole dell'animale, delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata. La perimetrazione deve avere altezza da terra di almeno mt. 1,50 e non deve risultare facilmente scavalcabile.

La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio o tenuti alla catena. Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie, purchè la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso il canile Comunale o struttura convenzionata, con spese di mantenimento a carico del proprietario.

In caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere ovvero malgoverno degli animali, deve esserne data comunicazione al Servizio Veterinario della ASL competente che potrà disporre il sequestro preventivo e cautelativo, per l'accertamento delle condizioni fisiche al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali. Il Sindaco, convalidando il sequestro, potrà disporre ulteriori provvedimenti non escluso l'affidamento degli animali alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, con spese a carico del proprietario o detentore dell'animale a qualsiasi titolo.

#### **Art. 4 - Obblighi e divieti vari per cani, gatti ed altri animali da affezione**

E' vietato:

- tenere o trasportare gli animali chiusi nel baule dell'auto;
- tenere cani e gli altri animali chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
- condurre cani al guinzaglio durante la guida di veicoli;
- l'impiego di collari a nodo scorsoio o di collari con aculei interni;
- l'impiego di dispositivi a scarica elettrica.
- rilasciare i cani su suolo pubblico o aperto al pubblico in stato di libertà;
- a rispetto ed a tutela degli animali, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
- utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Il proprietario o detentore, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, ha l'obbligo di curare che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di cani di grossa taglia. Quelli di piccola taglia sono ammessi a condizione che il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo, provveda alla perfetta custodia, in modo da non consentire all'animale di imbrattare l'interno del veicolo;

Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

#### **Art. 5 - Buona tenuta degli animali (cani ed altri animali di affezione)**

Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, deve assicurare la buona tenuta dell'animale, impegnandosi a:

- evitare accoppiamenti in assenza di sicura collocazione della cucciolata;
- informarsi, presso il medico veterinario di fiducia o presso il Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
- fare intervenire il medico veterinario per gli eventuali interventi di contraccezione;
- sterilizzare i cani e felini lasciati liberi di vagare sul territorio;
- I possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani o altri animali devono denunciare ogni caso di morsicatura immediatamente al Servizio Veterinario dell'ASL competente, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R. 320/1954;
- Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni al Canile comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 86 D.P.R. 320/1954.

## TITOLO II – DISCIPLINA PER I CANI

### Art. 6 - Identificazione e segnalazione di morte e di trasferimento

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla normativa nazionale e regionale l'identificazione dei cani dovrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente e nel rispetto delle disposizioni impartite da apposita ordinanza sindacale.

In caso di nascita di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, entro 60 giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina.

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che detengono, acquistano, o comunque posseggono cani, nonché coloro che vendono o detengono cani a scopo di commercio.

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto all'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina:

- a) la morte dell'animale, entro 24 ore dall'evento, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;
- b) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale, entro 5 giorni successivi al fatto.

E' vietato detenere sul territorio comunale di Centola, anche per periodo temporaneo o provvisorio, cani non provvisti di sistema di identificazione ufficialmente adottati da un Comune, ASL, altra Autorità all'uopo preposta o Stato estero.

### Art. 7 - Obbligo di guinzaglio e di museruola

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte o accessibili comunque al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani:

- a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
- b) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o munito di idonea museruola;
- c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;
- d) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,20, ovvero non deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a mt. 1,50 nel caso di guinzaglio retrattile.

Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

- i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
- i cani delle forze armate e di polizia, quando utilizzati per servizio;
- i cani di piccolissima taglia (razza chihuahua, yorkshire, pinscher, spitz, maltese, cocker, schnauzer, barboncino, shih tzu, pechinese, e simili) portati esclusivamente in braccio dal detentore;
- i cani a servizio delle persone ipovedenti;

### Art. 8 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di cui al precedente art. 4, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

- a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani;
- b) avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta, possibilmente di materiale plastico impermeabile.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti.

### Art. 9 - Tutela del patrimonio pubblico e privato

Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica e/o privata.

### Art. 10 - Aree riservate per cani

Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente alla

frequenza dei cani e nelle quali non vige l'obbligo di tenere l'animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna ha l'obbligo di tenerlo sempre sotto controllo visivo e di munirlo di museruola, soprattutto se sono presenti persone, altri cani ed e/o altri animali.

Nelle aree in argomento, salva diversa segnalazione in loco, gli accompagnatori dei cani sono tenuti agli obblighi di cui al precedente art. 5.

#### **Art. 11 - Accesso di cani negli esercizi pubblici**

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto specifico divieto ai sensi delle norme esistenti in materia.

I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio, munendo l'animale di museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Viene concessa la facoltà di non ammettere cani al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

I gestori di tali esercizi hanno l'obbligo di segnalare tale condizione con apposito cartello all'ingresso del locale.

#### **Art. 12 - Obblighi in caso di fuga o di scomparsa di cani**

Il proprietario ed il detentore del cane hanno l'obbligo di denunciare per iscritto all'ufficio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, ed al Comando Polizia Municipale, la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro 24 ore dal momento in cui se ne sono accorti.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

#### **Art. 13 - Divieto di abbandono di cani**

È vietato abbandonare cani di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

Nel caso in cui il proprietario od il detentore intenda rinunciare alla proprietà od alla detenzione dell'animale deve darne immediata comunicazione scritta all'ufficio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, ed al Comando Polizia Municipale, che dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero disponibili. In tal caso restano a carico del proprietario od del detentore, le spese di recupero e di mantenimento giornaliero del cane.

È equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento, dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.

Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico.

I cani vaganti, catturati a cura del Servizio Veterinario dell'ASL competente e ricoverati presso il canile comunale o convenzionato, nel caso siano dotati di microchip di identificazione o comunque vengano reclamati dal proprietario o detentore, saranno restituiti dietro pagamento agli Uffici competenti delle spese di cattura, mantenimento e cura.

#### **Art. 14 - Cani randagi**

La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando di Polizia Municipale di Centola o alla locale Stazione Carabinieri di Centola -Palinuro.

#### **Art. 15 - Tutela dall'aggressività dei cani**

Ai fini della tutela delle persone dall'aggressività di predeterminate razze di cani, si applicano, per la durata della loro validità e per l'elenco delle razze canine in esse contenuto, le apposite ordinanze in materia emanate dal Ministro della Salute.

L'Ufficio che gestisce l'anagrafe canina provvede a comunicare alla Polizia municipale i nominativi dei proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani la cui razza o tipologia figurino inserita nell'elenco di cui al precedente comma. La Polizia municipale effettua periodici, frequenti controlli nei luoghi in cui tali cani sono tenuti, per la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento.

I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani la cui razza rientri tra quelle contemplate nell'ordinanza di cui al comma primo, nonché quelli ritenuti mordaci dal competente servizio veterinario dell'ASL, hanno altresì l'obbligo di tenere tali animali, se all'aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni:

- a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
- b) la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
- c) il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
- d) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.

#### **Art. 16**

##### **Somministrazione cibo ai cani su suolo pubblico**

È vietata la somministrazione su suolo pubblico, agli animali in genere (cani e/o gatti), qualsiasi tipo di alimento solidi o liquido anche se in contenitori.

#### **Art. 17**

##### **Obbligo dei possessori di cani pericolosi**

Chiunque posseda o detenga cani di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b) dell'**Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali** - 4 marzo 2009, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni terzi causati dal proprio cane.

### **TITOLO III - DISCIPLINA PER I GATTI**

#### **Articolo 18 - Gatti liberi**

Ai fini del presente articolo si intende per:

- "gatto libero", il gatto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti;
- "colonia felina", un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo;
- "gattaie/i", le persone che si occupano volontariamente della cura e del sostentamento delle colonie feline.

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.

#### **Articolo 19 - Compiti dei/le gattai/ie**

I gattai/ie si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi. L'Amministrazione comunale riconosce l'attività dei gattaie/i quale funzione rilevante di tutela sociale dell'animale oltre che per attività connesse al controllo della loro proliferazione.

Al gattaio/e al fine della cura e dell'alimentazione dei gatti liberi è riconosciuto il libero accesso alle aree pubbliche, salvo l'obbligo di rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

L'accesso delle gattaie/i nelle proprietà private deve essere subordinato al consenso del proprietario.

I/le gattai/e, al fine di non arrecare disturbo ai cittadini, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia accurata e completa della zona dove i gatti sono alimentati.

Nel caso di mancata pulizia delle aree pubbliche e/o private in cui si svolge l'attività dei gattai/e, le stesse soggiacciono alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - SANZIONI - ENTRATA IN VIGORE**

#### **Art. 20 - Disposizione transitorie**

Chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta proprietario o possessore di cani detenuti a qualsiasi titolo nell'ambito del territorio comunale di Centola è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 8, entro 30 giorni, salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza del Sindaco.

#### **Art. 21 - Sanzioni**

Ai sensi del Capo I della Legge 689 del 24/11/1981, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate di seguito:

da €	103,29	ad €	516,46	Per le violazioni di cui all'art.	2;
da €	51,64	ad €	154,94	Per le violazioni di cui agli artt.	3 – 4 – 5;
da €	154,94	ad €	516,46	Per le violazioni di cui all'art.	6;
da €	51,64	ad €	154,94	Per le violazioni di cui all'art.	7;
da €	51,64	ad €	154,94	Per le violazioni di cui all'art.	8, c.1, lett. a e b; ①
da €	51,64	ad €	154,94	Per le violazioni di cui agli artt.	9 – 10 – 11 – 12;
da €	103,29	ad €	258,23	Per le violazioni di cui agli artt.	13 e 15;
da €	51,64	ad €	154,94	Per le violazioni di cui all'artt.	16;
da €	154,94	ad €	516,46	Per le violazioni di cui all'art.	17; ②
① oltre all'asportazione delle deiezioni solide - Il rifiuto del trasgressore di ottemperare all'invito rivolto dagli agenti di asportare le deiezioni stesse è punito con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,94 a € 516,46; ② riguardante l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati da cani rientranti nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della salute. Conseguisce la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso presso il canile comunale o convenzionato con il comune di Centola, con spese (comprese quelle di mantenimento) a carico del proprietario/possessore, fino a quando il medesimo non abbia provveduto ad idonea assicurazione e ritirato (con affidamento) da persona a cui non sia fatto divieto di detenerlo.					

Le sanzioni di cui sopra sono applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, ed indipendentemente da quanto previsto e punito dal codice penale (artt. 544 bis, 544ter, 727) ed altre leggi o norme in materia.

Le presenti sanzioni potranno essere modificate, adeguate o integrate dal Sindaco con apposita ordinanza.

Oltre alle sanzioni di cui innanzi il proprietario/detentore dell'animale è tenuto a risarcire tutti i danni provocati dall'animale a persone o a cose.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale

#### Art. 22

##### Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

\*\*\*\*\*

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 12/10/2010

